

Normativa e requisiti tecnici per l'impianto di una piscina Comunale accessibile

Il concetto di accessibilità è molto ampio e ad esso devono far riscontro caratteristiche ambientali legate alla fruizione, alla sicurezza, al comfort , all'informazione.

Si riportano le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità_(tratte da **DM n. 236/89** e **DPR n. 503/96**):

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Per accessibilità si intende:

la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Nel **DM n. 236/89** è richiesto che gli ambienti destinati ad attività sportive siano accessibili:

"3.3 Devono inoltre essere accessibili:

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5."

(omissis)

"4.4 Strutture Sociali

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a

ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione."

Criteri di progettazione

Da quanto sopra riportato risulta che per le piscine va garantito il requisito di accessibilità. In particolare, la progettazione deve essere attenta ai seguenti elementi: parcheggi - ingressi - percorsi - collegamenti verticali - servizi igienici - spogliatoi - accesso alla vasca.

La normativa tecnica sul superamento delle barriere architettoniche non entra tuttavia nel dettaglio progettuale, ma lascia una discreta libertà nel trovare soluzioni, che armonizzino vari fattori: accessibilità, sicurezza, funzionalità, estetica.

Per quanto riguarda gli aspetti prestazionali o altre caratteristiche tecniche di percorsi, parcheggi, porte, rampe, mezzi di sollevamento, ecc. si rimanda al **DM n. 236/89**.

Per quanto riguarda i criteri generali si riportano alcuni consigli utili.

Per le persone non vedenti e ipovedenti può risultare utile un percorso tattile (a rilievo e in contrasto col resto della pavimentazione), che colleghi l'ingresso con l'area spogliatoio (incluso docce e bagni) e lo spogliatoio con la piscina.

L'accessibilità dei percorsi per le persone su sedia a ruote è data dall'assenza di dislivelli o da raccordi mediante rampe, di opportuna pendenza, corredate da corrimano su entrambi i lati. Per dislivelli significativi, è preferibile la presenza di ascensore o piattaforma elevatrice.

La pavimentazione dei percorsi, delle rampe e dei gradini deve essere antisdrucciolevole.

In generale, un corrimano sui percorsi anche piani potrà essere utile anche a persone con lievi problemi motori.

L'accesso alla vasca può avvenire con diverse modalità: con scala - con rampa (pendenza max 8%, consigliata 5%) - con sollevatori

La scala e la rampa dovranno avere corrimano.

Per agevolare le persone ipovedenti, gradini o rampe dovrebbero essere in un colore che contrasti con la parete su cui sono installati (in particolare il bordo della vasca).

In generale, tutti gli spigoli e i bordi (gradini, cigli, bordo piscina) dovrebbero essere arrotondati.

I sollevatori possono risultare utili per persone con disabilità motorie o funzionali rilevanti. In commercio, ne esistono diversi tipi, adatti sia per piscine coperte che scoperte. Questi mezzi possono essere realizzati con un seggiolino (sul quale la persona va trasferita) che scende nella vasca, o con un dispositivo di sollevamento che consente lo spostamento in vasca della persona sulla sedia a ruote utilizzata per la doccia (in tal caso non vi è necessità di compiere la manovra del trasferimento).

Per quanto riguarda il bordo piscina, non esiste un'unica soluzione valida, nella manualistica di

riferimento viene consigliata una soluzione mista: con muretti di altezza di circa 50 cm. dal pavimento, su due lati, e con l'acqua che sfiora il pavimento (senza bordo rialzato) sugli altri due.

La divisione della piscina con corde può agevolare le persone non vedenti e ipovedenti ad orientarsi in acqua.

Riferimenti legislativi

Legge 30 marzo 1971, n. 118, *"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"*

Legge 9 gennaio 1989, n. 13, *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"*

Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*